

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 2/2026

Data: 3 marzo 2026

Considerazioni critiche sul sorteggio quale modalità di scelta dei componenti i Consigli superiori della magistratura*

di **Matteo Cosulich** – Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Unicuique suum*: sorteggio secco e sorteggio temperato. – 3. Sorteggio e democrazia rappresentativa. – 4. Sorteggio e rappresentanza degli interessi. – 5. Un'alternativa possibile: le forme di voto ordinale.

1. Premessa

Desidero anzitutto ringraziare il Presidente e il Direttivo della nostra Associazione per aver organizzato questo Seminario, preziosa occasione per confrontarsi tecnicamente, da costituzionalisti, sulla revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, attualmente *in itinere*¹, muovendosi sul piano della scienza, come si addice a un'associazione scientifica qual è l'AIC²; confronto tanto più cruciale in quanto permette di offrire spunti di riflessione ai

* Lavoro non sottoposto a referaggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento della rivista.

Lo scritto riprende i contenuti dell'intervento al Seminario "La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione", organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti a Firenze il 23 gennaio 2026.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

¹ Vedi il testo della deliberazione legislativa di revisione costituzionale pubblicato notizialmente in *Gazzetta Ufficiale, Serie generale*, 30 ottobre 2025, n. 253, pp. 2-3.

² Si veda R. BALDUZZI, *Presentazione dell'iniziativa*, al presente Seminario, in questa *Rivista*, 1, 2026, pp. 1-2.

cittadini-elettori, chiamati, fra poco più di due mesi (22-23 marzo)³, a pronunciarsi sul *referendum* “oppositivo”⁴ avente a oggetto tale revisione. Potrebbe dirsi che in tal modo l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti assolve collettivamente un compito di terza missione, contribuendo a far sì che gli elettori possano esprimere un consapevole voto referendario, non esclusivamente condizionato dai cori delle tifoserie che riecheggiano nel dibattito pubblico di queste settimane.

Nell’ambito delle tematiche potenzialmente oggetto della seconda sessione del Seminario (“La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura”), intendo brevemente soffermarmi su quello che mi pare il profilo della revisione costituzionale che presenta le maggiori criticità: l’introduzione del sorteggio, soprattutto con riferimento ai componenti magistrati.

2. *Unicuique suum*: sorteggio secco e sorteggio temperato

La precisazione da ultimo proposta si spiega alla luce della considerazione che la revisione costituzionale, all’art. 104, co. 4 Cost., prevede due differenti discipline del sorteggio dei componenti i due Consigli superiori della magistratura, rispettivamente giudicante e requirente: un sorteggio “secco”⁵, per i magistrati; per i laici, invece, un sorteggio temperato, in quanto preceduto – e dunque condizionato – dalla previa elezione parlamentare di un elenco di sorteggiabili. Il che potrebbe stupire se si rammentasse che i fautori del sorteggio sostengono che il Csm sia semplicemente un organo amministrativo⁶ (ancorché non di rado definito di “alta amministrazione”), chiamato a svolgere funzioni appunto amministrative, relative allo *status* dei magistrati ordinari, e perciò stesso tale da non dover necessariamente rispecchiare nella sua

³ Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026 di indizione del *referendum*, in *Gazzetta Ufficiale, Serie generale*, 14 gennaio 2026, n. 10, p. 1.

⁴ Così, condivisibilmente, S. PANUNZIO, *Riforma delle istituzioni e partecipazione popolare*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, p. 556. Nella stessa direzione, ragiona di “più marcata valenza oppositiva” del *referendum* costituzionale rispetto al *referendum* abrogativo M. LUCIANI, *Art. 75*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 2005, p. 450.

⁵ Così, criticamente, G. SILVESTRI, *Introduzione* al presente Seminario, in questa *Rivista*, 1, 2026, pp. 15-16.

⁶ Sull’“impossibilità di affermare la natura meramente amministrativa del Csm” si veda F. DAL CANTO, *Le prospettive di riforma del Consiglio superiore della magistratura*, in *La rivista “Gruppo di Pisa”*, 1, 2021, p. 9.

composizione le differenti sensibilità culturali e i diversi orientamenti ideali. Ma se così fosse, secondo l'ipotesi qui denegata, sfuggirebbe la ragione per la quale il sorteggio secco riguarda soltanto i componenti magistrati e non anche quelli laici. Tanto più che questi ultimi non rispecchiano soltanto differenti sensibilità culturali e diversi orientamenti ideali ma anche e soprattutto determinati indirizzi politico-partitici, derivanti dalla loro previa elezione da parte del Parlamento; indirizzi in grado di condizionare l'esercizio delle funzioni del Csm e la sua autonomia assai più, parrebbe, delle sensibilità e degli orientamenti presenti fra i magistrati ordinari.

Se veramente il Csm fosse un mero organo di amministrazione, allora anche per i componenti laici andrebbe immaginato il sorteggio secco. Tanto più che l'astratta idoneità di ogni magistrato a essere componente del Csm sembra trovare la sua motivazione nell'alto ufficio che egli ricopre professionalmente e al quale accede attraverso impegnative selezioni concorsuali. Ma allora, il sorteggio secco potrebbe essere proposto, quantomeno, fra i professori ordinari di Università in materie giuridiche che paiono presentare caratteristiche analoghe a quelle ora richiamate. Né potrebbe richiedersi una preselezione tramite elezione in ragione della numerosità degli appartenenti alla categoria, in quanto i professori universitari eleggibili/sorteggiabili nei Consigli superiori della magistratura sono meno numerosi dei magistrati ordinari, anche se consideriamo distintamente i giudicanti e i requirenti⁷.

È quindi difficile sfuggire alla sensazione che nella revisione costituzionale il sorteggio venga temperato per i soli componenti riconducibili alla scelta del Parlamento per consentire alle Camere, *rectius* alle forze politiche in esse rappresentate, di fare ciò che si vuole impedire alle componenti presenti all'interno della magistratura ordinaria: influenzare il modo di operare del Csm sulla base dei rispettivi orientamenti. Al riguardo, andrebbe rammentato che il grado di temperamento del sorteggio tramite la previa elezione dell'elenco dei sorteggiabili da parte del Parlamento in seduta comune viene interamente rimesso alla legge ordinaria (art. 104, co. 4, ultimo periodo Cost. revisionata: "nel numero e secondo le procedura previsti dalla legge")⁸. Ne

⁷ Si tratta di un'argomentazione che non pare riferibile agli avvocati, ancorché con almeno quindici anni di esercizio della professione forense, in quanto si tratta di una categoria assai più ampia.

⁸ Anche con riferimento al profilo in discorso la revisione costituzionale *in itinere* appare come una sorta di "delega in bianco" al legislatore ordinario (F. DAL CANTO, *La separazione delle carriere e la legge di revisione*

conseguenze che, a ben vedere, il temperamento del sorteggio è rimesso alla discrezionalità del legislatore ordinario, vale a dire della maggioranza semplice della Camera e del Senato, che deciderà come bilanciare la previa elezione con il successivo sorteggio. Il che non dovrebbe suscitare preoccupazioni, *if men were angels*, per dirla con James Madison⁹; ma poiché così evidentemente non è, ben ci si potrebbe aspettare la previsione legislativa di un elenco assai corto, in modo da ridurre al massimo l'aleatorietà del sorteggio, e dunque in modo da consentire un maggior grado di controllo sull'individuazione dei componenti laici dei Consigli superiori da parte di quella stessa maggioranza parlamentare chiamata ad adottare la legge ordinaria. Per di più, le maggioranze richieste per eleggere i nominativi presenti nell'elenco saranno rimesse al legislatore ordinario, come lo sono oggi quelle per l'elezione dei componenti laici del Csm (art. 22, co. 1 legge 24 marzo 1958, n. 195), in vigore del testo originario della Costituzione che tace sul punto che qui interessa, al pari del testo revisionato; legislatore ordinario che potrebbe orientarsi verso soluzioni in grado di favorire notevolmente la maggioranza parlamentare, e dunque il Governo, nell'individuazione dei – pochi, *ex hypothesi* – sorteggiabili.

3. Sorteggio e democrazia rappresentativa

Al di là di qualche ombra di irragionevolezza che sembra proiettarsi sull'introduzione di forme di sorteggio così differenziate – secco o temperato – fra i componenti magistrati e quelli laici, è la modalità stessa di selezione, affidata alla sorte, dei componenti dei Consigli superiori della magistratura ad apparire stridente con i caratteri propri della liberaldemocrazia e del costituzionalismo. Va rammentato infatti che si sta ragionando non di un qualsiasi organo statale,

costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi, relazione al presente Seminario, in questa *Rivista*, 1, 2026, p. 75).

⁹ *Federalist*, 51, 1788.

ma di un organo (di rilevanza) costituzionale¹⁰, nonché certamente di un potere dello Stato *ex art.* 134 Cost.¹¹.

Con riferimento alla modalità di scelta dei componenti i Consigli superiori introdotta dalla revisione costituzionale, basti qui richiamare le parole di un autorevole Maestro della giuspubblicistica della prima metà del '900, Santi Romano, che nella celebre prolusione pisana all'a.a. 1909-1910 non ha dubbi di fronte all'alternativa fra elezione e sorteggio, privilegiando comunque la prima, anche quando sia perfettibile: “gli attuali sistemi elettorali sono assai mediocri espedienti, preferibili al sistema dell'estrazione a sorte, adottato da qualche antica democrazia, per esempio, da quella ateniese”¹². Il richiamo alla democrazia ateniese colloca correttamente il sorteggio in altre forme di Stato¹³, certamente vetuste. Con riferimento all'Atene del V e del IV secolo a.C., non solo occorre ragionare di democrazia degli antichi, ben lontana dalla vigente democrazia dei moderni¹⁴, ma occorre anche rammentare che, vista con gli occhi di oggi, la democrazia di Atene era più ateniese che democratica, in quanto alla vita politica poteva partecipare non più di un decimo della popolazione, naturalmente maschile, mentre il rimanente era escluso dai processi democratici.

Meno remote, ma sempre lontanissime da noi, sono le esperienze delle Repubbliche oligarchiche italiane, fra Medioevo ed Età Moderna: si pensi come, nell'ambito della ristretta cerchia dei patrizi della nobiltà, il sorteggio e l'elezione si combinassero nel procedimento di scelta del Doge veneziano oppure, *ratione loci*, come l'uno e l'altra venissero impiegati per individuare i titolari degli organi della Repubblica fiorentina nel '300. Si rammenti in proposito che proprio il sorteggio praticato per scegliere i componenti aristocratici degli organi di governo

¹⁰ Sottolinea “la scarsa utilità pratica della discussione” intorno alla natura del Csm quale organo costituzionale od organo a rilevanza costituzionale F. BIONDI, *Art. 104*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM, 2008, p. 929.

¹¹ Vedi, *ex multis*, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di Giustizia costituzionale*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2019, p. 329.

¹² S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1910, ora in ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi, Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 22.

¹³ Naturalmente, la nozione di forma di Stato viene qui utilizza in senso atecnico, per riferirla a realtà istituzionali così lontane cronologicamente dall'Età moderna (si vedano le considerazioni sul punto di V. CRISAFULLI, *Lezioni di Diritto costituzionale*, vol. I, II ed., Padova, CEDAM, 1970, p. 55).

¹⁴ Si intende evocare la nota distinzione proposta da B. CONSTANT, *De la Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, 1819, riferita specificamente alla democrazia da M.I. FINLEY, *Democracy Ancient and Modern*, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1973.

di un'altra Repubblica oligarchica, quella di Genova, fu all'origine, a partire dal XVI secolo, del gioco del lotto, derivante appunto dalla pratica popolare che "consisteva nello scommettere su cinque, tra 120 nomi di nobili genovesi, che sarebbero stati prescelti tra i membri del Serenissimo Collegio"¹⁵. È così agevole constatare come tali estrazioni richiama la lotteria, non certo la democrazia.

Quelle ora richiamate sono comunque esperienze istituzionali che nulla hanno a che fare con la forma di Stato liberaldemocratica e costituzionale. Tanto che, privilegiando quest'ultimo come angolo visuale, tendono inevitabilmente ad assumere una connotazione antisistema. Con riferimento all'ordinamento della Repubblica italiana, può rilevarsi come il sorteggio, quale modalità di formazione degli organi permanenti dello Stato, fosse assai lontano dalla cultura dei costituenti. Non per nulla, la più risalente proposta di introdurre il sorteggio (invero in misura piuttosto contenuta) per la scelta di alcuni componenti di uno di tali organi (nella specie, proprio il Consiglio superiore della magistratura) venne presentata nel 1971 dagli esponenti di una forza politica allora certamente antisistema, il Movimento Sociale Italiano¹⁶.

La connotazione in senso antisistema, rispetto alla democrazia rappresentativa, dell'introduzione del sorteggio per la formazione degli organi permanenti dello Stato emerge chiaramente dalla constatazione che affidare alla sorte la scelta anche soltanto di alcuni dei componenti di uno di tali organi finisce per inoculare nel corpo dell'ordinamento democratico un veleno sottile, ma comunque potenzialmente letale: il reputare che sia preferibile affidare alla sorte la scelta dei propri rappresentanti significa svilire, anzitutto sul piano culturale, la selezione di questi ultimi attraverso modalità elettive che consentano agli elettori di determinare la volontà dell'organo per i cui componenti esprimono il loro voto. Altrimenti e più sinteticamente detto, il sorteggio contrasta radicalmente con la democrazia rappresentativa in quanto, affidando alla sorte la scelta, dà luogo a un esito casuale nella composizione del corrispondente organo; esito che non è dunque né rappresentativo né democratico, in quanto non esprime in alcun modo la volontà della collettività da rappresentare.

¹⁵ Così l'*incipit* dei *Cenni storici* relativi al gioco del lotto al sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it). Su tale sorteggio *adde amplius* C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'Età moderna*, Torino, Utet, 1978, spec. p. 131.

¹⁶ Vedi *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, V legislatura, proposta di legge costituzionale n. 3568, presentata il 23 luglio 1971, "Modifica agli artt. 104, 105, 107 Cost. sulla funzione giurisdizionale", d'iniziativa dei deputati Giorgio Almirane (MSI) ed altri (MSI).

4. Sorteggio e rappresentanza degli interessi

Al di là dell'ora richiamato ruolo pedagogicamente negativo rispetto alla cultura della democrazia rappresentativa che riveste l'introduzione del sorteggio per la scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura, si potrebbe obiettare che, con particolare riferimento ai componenti magistrati del Csm, non siamo in presenza di rappresentanza politica in senso stretto. "Né [d'altra parte] può affermarsi (...) che il Consiglio superiore rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario" (Corte cost., sent. n. 142 del 1973, punto 5. *in diritto*). Dal che parrebbe discendere che il Consiglio superiore della magistratura non possa essere reputato, almeno tecnicamente, l'organo di autogoverno della stessa¹⁷.

Al riguardo, va peraltro segnalato che la relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa – destinato a tradursi, senza modificazioni, nel testo di revisione pubblicato notizialmente in *Gazzetta Ufficiale* e oggetto del referendum oppositivo del 22-23 marzo¹⁸ – ripetutamente definisce i Consigli superiori della magistratura in termini di "organi di autogoverno" della stessa, rispettivamente giudicante e requirente¹⁹. Ora, si fatica a comprendere come un "organo di autogoverno" possa essere formato per sorteggio, in quanto l'autogoverno implica una forma di rappresentanza della collettività che appunto si autogoverna; rappresentanza che, con ogni evidenza, non può essere affidata al caso. Sul punto, la relazione illustrativa, per cavarsi d'impaccio, conciliando l'inconciliabile (appunto autogoverno e sorteggio), si sposta su un piano deontologico: afferma apoditticamente che "l'autogoverno, proprio per il suo rilievo costituzionale, deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartenere ai suoi caratteri costitutivi"²⁰; il che renderebbe tutti i magistrati sorteggiabili per governare i colleghi ...

¹⁷ Va peraltro rammentato come il riferimento all'autogoverno corrisponda, nel caso in esame, a un'"espressione impropria, ma efficace" (S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, Bologna, il Mulino, 2006, p. 57).

¹⁸ Vedi *supra* nt. 1 e nt. 3.

¹⁹ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, XIX legislatura, disegno di legge costituzionale n. 1917, presentato il 13 giugno 2024, "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare", d'iniziativa governativa.

²⁰ Ivi, p. 3.

Peraltro, anche ad accedere alla tesi secondo cui fra la relazione fra la magistratura ordinaria (giudicane e requirente) e i componenti magistrati del (rispettivo) Consiglio superiore non possa essere ricostruita in termini di rappresentanza politica, la scelta del sorteggio lascia comunque perplessi. La relazione in discorso può, in alternativa, essere infatti ricostruita come rappresentanza degli interessi, con specifico riferimento all'interesse dei magistrati ordinari alla loro indipendenza, garantita dall'autonomia della magistratura che il Consiglio superiore assicura attraverso l'esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuitegli; interesse che nel caso di specie corrisponde al valore costituzionale della tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura (art. 104, co. 1 Cost., non modificato sul punto dalla revisione costituzionale).

Ora, la circostanza che la rappresentanza non sia politica in senso proprio, ma di interessi, nel significato ora precisato, non implica affatto l'abbandono dell'elezione per la scelta dei componenti l'organo. Anzi, un altro autorevole Maestro della giuspubblicistica del '900, Costantino Mortati, nelle sue *Istituzioni*, ci rammenta come nella rappresentanza degli interessi, per "assicurare in qualche modo l'effettiva corrispondenza fra i comportamenti del rappresentante e gli interessi dei rappresentati", occorre "la sussistenza di qualche forma di controllo sull'idoneità dei [titolari degli organi rappresentativi] alla specifica funzione loro affidata"; ora, "il congegno (...) più efficace è quello elettivo, consistente nel far derivare la scelta dei componenti l'ufficio rappresentativo dagli stessi interessati, attraverso un'elezione"²¹.

Si è appena evocata l'idoneità dei componenti il Csm allo svolgimento delle funzioni che all'organo sono attribuite. In proposito, è agevole constatare come – anche mantenendosi al di fuori del perimetro della rappresentanza politica in senso proprio – l'elezione serve "a consentire ai magistrati di scegliere i colleghi che ritengono più adatti a svolgere il delicato e importante compito di sedere nell'organo costituzionale, eventualmente valutando anche, ma non esclusivamente, la loro posizione politico-culturale"²². Si badi, le qualità di cui ora si ragiona non vanno riferite all'esercizio della funzione giurisdizionale, rispetto alla quale tutti i magistrati ordinari ben possono essere reputati idonei, in base ai rigorosi meccanismi selettivi che li hanno condotti a ricoprire i corrispondenti uffici; vanno invece riferite all'esercizio delle funzioni

²¹ C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, vol. I, X ed., Padova, CEDAM, 1991, p. 225.

²² F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, relazione al presente Seminario, in questa *Rivista*, 1, 2026, p. 27.

spettanti al Csm, che notoriamente non sono giurisdizionali, trattandosi piuttosto di “amministrazione della giurisdizione”²³ che assicura l’indipendenza della stessa e l’autonomia della magistratura²⁴. Ora, anche riferendosi esclusivamente alle funzioni attribuite ai Consigli superiori dalla revisione costituzionale, è evidente che l’espletamento di quelle amministrative relative allo *status* dei magistrati si differenzia significativamente dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali proprie dei magistrati, anche quanto alle qualità necessarie al loro miglior svolgimento; a tacere delle ulteriori funzioni che, anche in vigore del testo costituzionale revisionato, l’art. 10, co. 2 legge n. 195 del 1958 attribuisce al Csm.

Anche a voler prescindere dalla considerazione – nondimeno condivisa da chi qui scrive – che soltanto il meccanismo elettivo consente “la rappresentanza del pluralismo culturale (...), elemento che contribuisce, in maniera decisiva, a far sì che il Csm possa svolgere, nella maniera più efficace e con più ampia legittimazione, le proprie funzioni di garanzia della indipendenza della magistratura”²⁵, non si vede comunque come l’affidarsi all’assoluta casualità della sorte possa condurre alla scelta più adeguata dei componenti i Consigli superiori, relativamente alla loro capacità di esercitarne al meglio le funzioni.

5. Un’alternativa possibile: le forme di voto ordinale

La logica della revisione costituzionale approvata in seconda deliberazione dalla sola maggioranza assoluta, sia alla Camera dei deputati (18 settembre 2025) sia al Senato della Repubblica (30 ottobre 2025), e la successiva indizione del *referendum*, fa sì che oggi venga inevitabilmente proposta agli elettori un’alternativa dicotomica fra il sorteggio secco dei componenti magistrati e la loro elezione, rispettivamente discendenti: l’uno, dall’esito favorevole alla revisione della consultazione referendaria; dal suo esito contrario, l’altra. Ma, anche nell’aspro clima della campagna referendaria, alla riflessione scientifica spetta comunque il

²³ Così già A. PIZZORUSSO, *Il Consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia*, in *Questione giustizia*, 1984, p. 287.

²⁴ Vedi R. BALDUZZI, *Politica e magistratura*, Milano, EDUCatt, 2021, p. 76.

²⁵ R. ROMBOLI, *Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte di riforma*, in *Questione giustizia*, 2010, p. 23.

compito di ricercare, in una prospettiva temporale più estesa, possibili soluzioni alternative, in grado di perseguire le finalità che paiono alla base della revisione costituzionale, senza perciò stesso snaturare la natura e il ruolo del Csm, come avverrebbe con l'introduzione del sorteggio. Appare infatti quasi inevitabile che, in un ordinamento fondato sulla democrazia rappresentativa, il ricorso al sorteggio per la formazione del Csm finisca per indebolirlo rispetto agli altri organi di vertice dello Stato, caratterizzati da forme di legittimazione democratica, diretta o indiretta, ma comunque assai più solide del ricorso alla sorte.

L'astrarsi dalla contingenza politico-istituzionale, dedicandosi, almeno per qualche momento, a pensieri lunghi, consente di innalzare lo sguardo a un futuro meno vicino (come si diceva), ma anche a un passato non così prossimo. Quanto a quest'ultimo, può richiamarsi una riflessione giuridica sviluppata a partire da due secoli fa²⁶ e volta a individuare forme di elezione basate su schede ordinali, vale a dire, più specificatamente, tali da consentire all'elettore di "sistemare in una serie preferenziale candidati e partiti"²⁷, graduandone la scelta e superando così la rigida identificazione di ciascun eligendo con un determinato schieramento politico, tipica del voto basato su schede categoriche.

Si tratterebbe quindi di recuperare tale riflessione, applicandola alla componente del Consiglio superiore scelta fra i magistrati. È noto come i fautori della revisione costituzionale reputino la vigente modalità elettiva di scelta dei componenti togati del Csm corresponsabile del rafforzamento delle componenti di differente ispirazione ideale in cui si esprime il pluralismo all'interno della magistratura ordinaria; componenti denominate, con sostantivo spesso non privo di una connotazione negativa, "correnti". Ma appunto, modalità di votazione basate su scelte di tipo ordinale da parte degli elettori finirebbero per indebolire l'identificazione di ogni eletto con una determinata componente/corrente che lo esprime. In tal modo, ci si porrebbe nel solco della ricerca della disciplina elettorale preferibile per la selezione dei membri magistrati del Csm²⁸. Ricerca che ha determinato numerose novellazioni alle disposizioni in materia di elezione dei

²⁶ Risalente almeno a T. HARE, *The Machinery of Representation*, London, Maxwell, 1857 (si veda A. GRATTERI, *La formula e il risultato. Studio sulla rappresentanza proporzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 27-29).

²⁷ F. LANCHESTER, *Sistemi elettorali e forma di governo*, Bologna, il Mulino, 1981, p. 87.

²⁸ Con riferimento alla "preoccupazione di individuare un sistema elettorale che, almeno in parte, attenui il potere di controllo delle correnti sulle candidature", vedi N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2024, p. 38.

componenti magistrati contenute nella legge n. 195 del 1958, tanto che le sedici elezioni di questi ultimi svoltesi finora sono state disciplinate da otto differenti legislazioni elettorali²⁹. Non sembra invece saggio abbandonare ora e definitivamente tale ricerca, optando per il sorteggio: significa buttare con l'acqua sporca (una legislazione elettorale reputata inadeguata) anche il bambino (la previsione dell'elezione in sé).

D'altra parte, le ipotesi di introduzione di discipline elettorali basate su schede ordinali non sono riferibili soltanto ad assemblee parlamentari e rinvenibili unicamente in un passato più o meno lontano. In anni assai più vicini a noi, dette ipotesi sono state espressamente riferite ai magistrati eletti nel Consiglio superiore: da un lato, nel 2021, la Commissione Luciani³⁰ propone l'introduzione del Voto singolo trasferibile³¹, tipica forma di scelta ordinale, per l'elezione, in circoscrizioni plurinominali di quattro-cinque seggi ciascuna, dei componenti togati del Csm³², riprendendo così un'analoga proposta formulata nel 1996 dalla Commissione Balboni³³; dall'altro, nel 2018, viene presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, volto a introdurre un'altra forma di scelta ordinale, il Voto alternativo³⁴, per l'elezione in collegi uninominali dei componenti magistrati del Csm³⁵. Voto singolo trasferibile e

²⁹ Vedi S. TROILO, *Prime osservazioni sul nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, anche alla luce della sua applicazione iniziale*, in *Rivista AIC*, 2, 2023, p. 192. A conferma della vivacità del confronto politico-istituzionale avente a oggetto la legislazione elettorale dei componenti magistrati del Csm, può rammentarsi che essa fu oggetto di quattro richieste di *referendum* abrogativo: le prime due, dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale (sent. n. 29 del 1987 e sent. n. 28 del 1997); le altre due, giudicate invece ammissibili (sent. n. 34 del 2000 e sent. n. 60 del 2022), ma vanificate nel loro esito dal mancato raggiungimento del *quorum* strutturale richiesto dall'art. 75, co. 4 Cost., rispettivamente nella consultazione referendaria del 21 maggio 2000 e in quella del 12 giugno 2022.

³⁰ Vale a dire, la Commissione per elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, istituita dal Ministro della giustizia con d.m. 26 marzo 2021 e presieduta da Massimo Luciani. Si noti che di tale Commissione furono autorevoli componenti sia il Presidente della nostra Associazione (AIC), Renato Balduzzi, sia due dei tre relatori al presente Seminario, Francesca Biondi e Francesco Dal Canto.

³¹ In tal senso, si veda già R. BALDUZZI, *La posizione costituzionale del Csm tra argomenti di ieri ed effettività dell'organo*, in *Jus-online*, 3, 2019, p. 17. Sul Voto singolo trasferibile si veda, *ex multis*, G. PASQUINO, *I sistemi elettorali*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 18-20.

³² Si veda la *Relazione finale* della Commissione citata alla nt. 30, 31 maggio 2021, pp. 14-15, al sito [internet www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

³³ Vale a dire, la Commissione di studio per la riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, istituita dal Ministro di grazia e giustizia con d.m. 14 giugno 1995 e presieduta da Enzo Balboni. La menzionata proposta è contenuta nella *Relazione finale*, 3 dicembre 1996, in *Quaderni costituzionali*, 1997, p. 552.

³⁴ Sul quale vedi, *ex multis*, J.-M. COTTERET, C. EMERI, *Les systèmes électoraux*, 6^{ème} éd., Paris, PUF, pp. 47-48.

³⁵ Vedi *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, XVIII legislatura, proposta di legge n. 227, presentata il 23 marzo 2018, "Introduzione del Voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio

Voto alternativo sono rispettivamente riconducibili ai sistemi elettorali proporzionali e a quelli maggioritari, ma condividono la scelta di tipo ordinale rimessa all'elettore³⁶, secondo modalità che paiono in grado di indebolire le relazioni fra ciascun eletto e l'elettorato che si riconosce in una certa componente culturale della magistratura, conservando però il prezioso metodo dell'elezione per la scelta dei componenti magistrati del Consiglio superiore.

superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali", d'iniziativa dei deputati Stefano Ceccanti (PD) e Marco Di Maio (PD).

³⁶ Si veda D.W. RAE, *The Political Consequences of Electoral Laws*, rev. ed., New Haven and London, Yale University Press, 1971, pp. 17-18.